



Vendita per corrispondenza

- ∨ [Di cosa si tratta?](#)
- ∨ [Assoggettamento obbligatorio](#)
- ∨ [Assoggettamento e annuncio](#)
- ∨ [Modo di procedere](#)
- ∨ [Di che cosa deve tener conto il venditore per corrispondenza assoggettato all'IVA o il dichiarante doganale?](#)
- ∨ [Ulteriori raccomandazioni per il disbrigo ottimale della procedura](#)

Informazioni sulla regolamentazione della vendita per corrispondenza dal 1° gennaio 2019¹

Di cosa si tratta?

Nel quadro della revisione parziale della legge sull'IVA (LIVA) si intende equiparare le aziende estere attive nella vendita per corrispondenza alle imprese con sede in Svizzera. Attualmente la disparità di trattamento è dovuta al fatto che, per motivi legati alla redditività della riscossione, sulle merci importate con un valore d'imposta inferiore o pari a 5 franchi (cosiddetti piccoli invii) l'IVA (imposta sull'importazione) non è riscossa. Inoltre, la fornitura di tali beni non soggiace nemmeno all'IVA sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero)². L'acquirente può quindi ottenere piccoli invii dall'estero senza l'aggravio dell'IVA, mentre le forniture di beni identici acquistata presso un venditore per corrispondenza svizzero o un commerciante al dettaglio svizzero iscritto nel registro dei contribuenti IVA soggiace all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.


Quadro giuridico fino alla fine del 2018 e dal 2019 per i venditori per corrispondenza che realizzano con piccoli invii una cifra d'affari annua inferiore a 100 000 franchi




Nuovo quadro giuridico dal 1° gennaio 2019 per i venditori per corrispondenza che realizzano con piccoli invii una cifra d'affari annua pari o superiore a 100 000 franchi

Le forniture³ di piccoli invii che un venditore per corrispondenza (estero o svizzero) trasporta o spedisce dall'estero in territorio svizzero realizzando una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi sono considerate forniture sul territorio svizzero. Di conseguenza, egli diventa contribuente in Svizzera e deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA. L'assoggettamento nasce nel momento in cui la cifra d'affari di 100 000 franchi è raggiunta (vedi [verifica dell'assoggettamento](#)). La cifra d'affari è calcolata in base alle controprestazioni che gli acquirenti pagano alle imprese di vendita per corrispondenza.

Dall'iscrizione nel registro dei contribuenti IVA fondata sulla regolamentazione della vendita per corrispondenza, sono considerati forniture sul territorio svizzero non solo i piccoli invii, bensì anche gli altri invii che superano l'ammontare dell'imposta sull'importazione di 5 franchi. **Ne consegue che un venditore per corrispondenza contribuente deve imporre all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero tutti gli invii effettuati verso il territorio svizzero⁴.**

 In applicazione della regolamentazione della vendita per corrispondenza sui piccoli invii continua a non essere riscossa l'imposta sull'importazione.

Assoggettamento obbligatorio



Assoggettamento e annuncio

Verifica dell'assoggettamento

È assoggettato obbligatoriamente all'imposta, e deve quindi iscriversi al registro dei contribuenti IVA dal 1° gennaio 2019, chiunque realizza nel 2018 una cifra d'affari annua di almeno 100 000 franchi con piccoli invii e presume che effettuerà forniture simili anche nei dodici mesi successivi a partire dal 1° gennaio 2019.

Se un venditore per corrispondenza inizia la propria attività in relazione con la Svizzera dopo il 1° gennaio 2019, le sue forniture di beni trasportati o spediti sono considerate effettuate in Svizzera non appena la cifra d'affari realizzata con simili piccoli invii raggiunge i 100 000 franchi annui. In tal caso, egli deve iscriversi al registro dei contribuenti IVA.

Iscrizione nel registro dei contribuenti IVA

L'impresa di vendita per corrispondenza svizzera o estera che adempie le condizioni dell'assoggettamento deve annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). L'impresa di vendita per corrispondenza estera deve designare un rappresentante fiscale domiciliato o con sede sul territorio svizzero. Deve inoltre prestare una garanzia mediante fideiussione solidale illimitata emessa da una banca con sede in Svizzera o fornire un deposito in contanti. Ulteriori informazioni al riguardo si trovano sul sito internet dell'AFC sotto [Iscrizione all'IVA](#).

Modo di procedere

Come procede il venditore per corrispondenza iscritto nel registro dei contribuenti IVA

L'IVA svizzera (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero)⁵ è dovuta su tutte le forniture effettuate dal venditore per corrispondenza iscritto nel registro dei contribuenti IVA agli acquirenti in Svizzera. L'imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero riguarda dunque sia i piccoli invii sia quelli che soggiacciono all'imposta sull'importazione. Dall'inizio dell'assoggettamento il venditore per corrispondenza contribuente (considerato importatore) può per contro dedurre, a titolo d'imposta precedente, l'imposta sull'importazione e anche tutte le altre imposte precedenti risultanti dalla sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell'imposta precedente.

Assoggettamento volontario conformemente alla dichiarazione d'adesione estero

Mediante la dichiarazione d'adesione estero, il venditore per corrispondenza può assoggettarsi volontariamente all'imposta prima di raggiungere il limite della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento o prima dell'entrata in vigore della regolamentazione della vendita per corrispondenza. Ciò gli consente di pianificare meglio la modifica. Nel quadro di questa procedura, il venditore per corrispondenza (iscritto nel registro dei contribuenti IVA) è considerato l'importatore e può anche operare la deduzione dell'imposta precedente. La fornitura all'acquirente svizzero è in questo modo considerata effettuata sul territorio svizzero (procedura analoga alla regolamentazione della vendita per corrispondenza; v. però paragrafo qui appresso). L'applicazione della dichiarazione d'adesione estero può essere opportuno anche se la cifra d'affari realizzata con piccoli invii si avvicina al limite di 100 000 franchi. La dichiarazione d'adesione consente di mantenere la continuità riguardo alla procedura e all'assoggettamento. Ulteriori informazioni figurano sotto

 [Dichiarazione d'adesione estero](#) (PDF, 228 kB, 06.04.2018)

Dal momento che adempie le condizioni per la regolamentazione della vendita per corrispondenza ([art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA](#)) un contribuente già in possesso di una dichiarazione d'adesione estero non può più rinunciare in singoli casi all'applicazione della dichiarazione d'adesione ([art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA](#)): egli deve applicare tale dichiarazione a tutte le forniture ed è quindi sempre considerato l'importatore dei beni.


Impresa già contribuente che effettua anche forniture di beni spediti o trasportati dal fornitore

Se un'impresa svizzera o estera è iscritta nel registro dei contribuenti IVA a seguito di altre prestazioni sul territorio svizzero ed effettua anche forniture di piccoli invii spediti e trasportati dall'estero verso il territorio svizzero, la cifra d'affari di questi piccoli invii continua a essere considerata realizzata all'estero (ad eccezione delle imprese con dichiarazione d'adesione estero; v. sopra). Anche in questo caso il luogo della fornitura è considerato situato sul territorio svizzero soltanto se viene raggiunto il limite di 100 000 franchi all'anno con simili forniture (piccoli invii).

Di che cosa deve tener conto il venditore per corrispondenza assoggettato all'IVA o

il dichiarante doganale⁶?

Vendendo beni che spedisce o trasporta dall'estero verso il territorio svizzero, il venditore per corrispondenza contribuente effettua forniture di beni sul territorio svizzero, purché le relative condizioni siano adempiute (cifra d'affari pari ad almeno CHF 100 000 con piccoli invii). Egli deve fatturare all'acquirente l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e accertare che quest'ultimo non debba altresì pagare l'imposta sull'importazione. È dunque compito del venditore per corrispondenza far pervenire al dichiarante doganale le informazioni necessarie per la dichiarazione doganale, in modo tale da consentire a quest'ultimo di verificare il venditore per corrispondenza è iscritto nel registro dei contribuenti IVA.

 Se, in occasione dell'importazione di un bene con un ammontare d'imposta sull'importazione superiore a 5 franchi, non è possibile accertare che l'iscrizione del fornitore nel registro dei contribuenti IVA è dovuta alla regolamentazione della vendita per corrispondenza (o alla dichiarazione d'adesione estero), è ipotizzabile che il dichiarante doganale rifatturi l'imposta sull'importazione all'acquirente del bene. Questo rischio esiste soprattutto nel traffico postale, poiché lo speditore e il dichiarante doganale (La Posta svizzera) non intrattengono un esplicito rapporto contrattuale. Ma questa problematica riguarda anche altri tipi di traffico (ad es. traffico di corriere).

- 1. Il venditore per corrispondenza contribuente e il dichiarante doganale sono responsabili del corretto trattamento e trasferimento dell'imposta.**
- 2. Se, per via di un disbrigo o trasferimento non corretto, all'acquirente dei beni è fatturata sia l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero sia l'imposta sull'importazione, né l'AFC né l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) possono restituire l'imposta. Entrambe le imposte sono dovute.**
- 3. Tuttavia, in questi casi, il venditore per corrispondenza iscritto nel registro dei contribuenti IVA può dedurre l'imposta sull'importazione a titolo d'imposta precedente, anche qualora la decisione d'imposizione riporti come importatore l'acquirente (vedi [cifra 1.6.3 dell'info IVA 09](#) "Deduzione dell'imposta precedente e correzione della deduzione dell'imposta precedente"). A tal proposito, il venditore per corrispondenza deve sia essere in possesso della decisione d'imposizione sia avere versato l'imposta sull'importazione. Il disbrigo e il rimborso dell'imposta sull'importazione già versata dall'acquirente sono questioni di diritto privato e devono essere risolte tra l'acquirente, il dichiarante doganale e il venditore per corrispondenza.**


Per evitare il trasferimento dell'imposta sull'importazione all'acquirente, occorre osservare imperativamente i punti elencati di seguito e che rientrano nella responsabilità del venditore per corrispondenza contribuente.


Lista dei venditori per corrispondenza contribuenti

L'AFC pubblica sul suo sito Internet una lista delle imprese di vendita per corrispondenza iscritte nel registro IVA. Di regola, l'inserimento in questa lista si fa contestualmente all'iscrizione nel registro dei contribuenti. Se ciò non fosse il caso, il venditore per corrispondenza contatta spontaneamente l'AFC, chiedendo la correzione. L'inserimento in questa lista è importante per il venditore per corrispondenza, poiché ciò consente ai dichiaranti doganali di decidere se fatturare l'imposta sull'importazione al destinatario di un pacco oppure al venditore per corrispondenza contribuente. La lista può essere messa a disposizione dei dichiaranti doganali in formato XML.

Etichettatura degli invii (concerne soprattutto il traffico postale)

Per poter distinguere se l'imposta sull'importazione debba essere fatturata al venditore per corrispondenza o al destinatario, il pacco va etichettato in maniera chiara ed inequivocabile. Sull'etichetta adesiva con l'indirizzo deve quindi figurare imperativamente il nome e il numero IVA del venditore per corrispondenza. Inoltre, al pacco va allegata una fattura conforme alle disposizioni dell'IVA o una fattura proforma ([art. 26 LIVA](#)) con la dichiarazione d'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

 Il dichiarante doganale deve conoscere il nome, l'indirizzo² e il numero IVA del venditore per corrispondenza. Il venditore per corrispondenza deve far pervenire queste informazioni al dichiarante doganale insieme alla fattura conforme alle disposizioni dell'IVA (o a una fattura proforma) indirizzata all'acquirente.

 Gli invii postali CN22/23 devono essere muniti di un'etichetta con indirizzo supplementare (nome e numero IVA del venditore per corrispondenza). Al pacco va allegata una fattura conforme alle disposizioni dell'IVA (IVA indicata chiaramente) o una fattura proforma.

Istruzioni chiare relative all'imposizione doganale (concerne soprattutto il traffico di corriere)

Al momento dell'assegnazione del mandato di spedizione, l'impresa di corriere o di spedizione deve essere informata sul fatto che occorre applicare la regolamentazione della vendita per corrispondenza; altrimenti spetta ai dichiaranti doganali procurarsi tale informazione.

Ulteriori raccomandazioni per il disbrigo ottimale della procedura

Apertura di un conto PCD

L'apertura di un conto nella procedura accentrata di conteggio (PCD) dell'AFD agevola ulteriormente il disbrigo per il venditore per corrispondenza contribuente. Il vantaggio di questa procedura è che l'AFD fattura l'imposta sull'importazione direttamente allo speditore invece di fatturarla al dichiarante doganale. Le decisioni d'imposizione figurano ogni giorno nell'elenco dei tributi. Il titolare del conto riceve la lista con le relative decisioni d'imposizione sotto forma di un file munito di firma digitale. Egli può quindi scaricarlo

online. La relativa fattura va pagata nei 60 giorni. Ulteriori informazioni al riguardo si trovano sul sito Internet dell'AFD: www.ezv.admin.ch → [Informazioni per ditte](#) → [Dichiarazione delle merci](#) → [Conto doganale PCD](#).

Invii raggruppati (non concerne il traffico postale⁸)

Un'ulteriore semplificazione consiste nel raggruppare più invii per vari destinatari in un'unica dichiarazione doganale. In tal modo gli invii raggruppati possono essere dichiarati mediante una dichiarazione collettiva, anziché con diverse singole dichiarazioni. Se, ad esempio, 100 DVD diversi sono inviati contemporaneamente a 100 acquirenti sul territorio svizzero, questi invii possono essere trattati come un unico invio; ciò riduce considerevolmente l'onere amministrativo legato allo sdoganamento per il venditore per corrispondenza e, all'occorrenza, anche i relativi costi. Informazioni più dettagliate sono ottenibili presso l'AFD.

¹ Le disposizioni dell'ordinanza in merito non sono ancora state emanate, ragion per cui sono ancora possibili modifiche.

² Per territorio svizzero s'intende il territorio nazionale svizzero, il Principato del Liechtenstein e il Comune tedesco di Büsingen. Per questioni di leggibilità di seguito si parla di Svizzera, anche se s'intende il territorio svizzero ai sensi dell'IVA.

³ Rilevanti sono i beni spediti o trasportati ma non le forniture con presa a carico presso il fornitore. Di conseguenza, le forniture che comportano l'assoggettamento sono quelle in cui il fornitore stesso o un terzo da lui incaricato effettua il trasporto a destinazione dell'acquirente verso un determinato luogo in Svizzera indicato da quest'ultimo.

⁴ Oltre alle suddette forniture soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero anche tutte le altre prestazioni imponibili eseguite sul territorio svizzero.

⁵ Se il venditore per corrispondenza iscritto nel registro dei contribuenti IVA esegue ancora altre prestazioni sul territorio svizzero (prestazioni di servizi e/o forniture il cui luogo della prestazione è sul territorio svizzero; [art. 7 e 8 LIVA](#)), anche queste prestazioni soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

⁶ Riguardo alla persona incaricata di allestire la dichiarazione doganale (in breve: dichiarante doganale) vedi art. 26 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005 ([RS 631.0](#)).

⁷ Se l'indirizzo di fatturazione è diverso da quello del venditore per corrispondenza secondo come figura nel registro dei contribuenti IVA, nella fattura destinata all'acquirente devono figurare entrambi gli indirizzi.

⁸ Nel traffico postale secondo l'UPU (Convenzione postale universale) non è possibile applicare la dichiarazione doganale collettiva.

Ultima modifica 19.02.2018

<https://www.estv.admin.ch/content/estv/it/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/revmwstg/regelung-fuer-den-versandhandel.html>